

STATUTO

1) E' costituita l'Associazione "AMICI DI GULU - ONLUS" con sede in Milano via Ariberto n.8.

A' sensi e per gli effetti di cui agli artt.10 e segg. del D.Leg.vo 4 dicembre 1997 n.460, la Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

2) Scopo della Associazione è lo svolgimento di attività di utilità sociale nel settore della beneficenza, per il perseguimento, in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale. In particolare l'associazione ha lo scopo di sostenere e promuovere esperienze di solidarietà in Italia e all'estero, in particolare nei paesi in via di sviluppo a livello sociale, appoggiando opere sociali tendenti alla promozione dell'uomo e della società.

Per la realizzazione di questi fini l'associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a. promuovere e fornire aiuti anche economici a tutte quelle attività economiche, assistenziali e sociali che siano idonee ad eliminare situazioni di emarginazione o sottosviluppo;

b. stabilire e mantenere relazioni di costante collaborazio-

ne con attività e gli organismi competenti per l'esame e la formulazione di proposte per l'eliminazione dell'emarginazione e del sottosviluppo;

c. sviluppare e favorire anche con aiuti economici qualsiasi attività di propaganda, assistenza, servizio e tutela di progetti affini agli scopi dell'associazione;

d. istituire servizi connessi e correlazionati con altri soggetti che perseguano gli stessi fini, sia a livello nazionale che internazionale

3) L'associazione non ha fini di lucro e non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione di ogni attività direttamente connessa (patrimoniale, economica, finanziaria) che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento degli scopi sociali nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10 5° comma del D. Leg. vo 4 dicembre 1997 n. 460.

4) Per i predetti scopi l'associazione potrà collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico e privati, locale, nazionale o internazionale, a società e/o cooperative, organismi, movimenti od associazioni interessate alla sua stessa attività.

Potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi tipo anche previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali ed offrire la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.

Manuà

Costante

Manuà

Costante

5) All' associazione possono partecipare tutte le persone che condividono in modo espresso lo scopo di cui all'art.2).

E' espressamente vietata la temporaneita' del rapporto associativo e qualunque tipo di associazione a termine.

6) Nell' associazione si distinguono:

a. gli associati fondatori;

b. gli associati aderenti;

c. gli associati sostenitori.

Sono associati fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo. E' tuttavia facoltà del comitato esecutivo dell' associazione assimilare altri associati agli associati fondatori, attribuendo loro le medesime prerogative.

Possono essere associati tutte le persone fisiche o giuridiche e gli enti che, avendo presentato domanda anche verbale ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale ed a seguire le direttive dell' associazione, vengano chiamate a farne parte dal comitato esecutivo, il quale decide liberamente e senza obbligo di motivazione, mediante la consegna di un tesserino con vidimazione annuale.

Gli associati sono tenuti al pagamento delle quote associative nella misura stabilita annualmente dal comitato esecutivo.

L'iscrizione all' associazione implica per gli associati l'accettazione del suo scopo e delle sue regole.

Sono associati sostenitori le persone fisiche o giuridiche e

gli enti che desiderano sostenere l' associazione.

La quota minima di iscrizione degli associati sostenitori è stabilita annualmente dal comitato esecutivo.

7) Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti dei singoli associati può verificarsi per recesso o per esclusione.

Oltre ai casi previsti dalla legge il recesso è consentito all'associato:

a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b. che non si trovi più nelle condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

L'esclusione è deliberata dal comitato esecutivo nei confronti degli associati che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o per partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o che in qualunque modo arrechino un danno materiale o morale alla associazione o fomentino in seno ad essa disordini o dissidi.

8) Gli organi dell' associazione sono:

a. il Presidente dell' associazione;

b. il comitato esecutivo;

c. l'assemblea degli associati.

9) Il Presidente dell' associazione rappresenta l'associazione di fronte ai terzi e in giudizio; è delegato dal comitato esecutivo a provvedere all'ordinaria amministrazione dell' associazione ed all'attuazione di quanto stabilito dal

comitato esecutivo stesso e dall'assemblea degli associati.

Al Presidente spettano quindi in via esemplificativa e senza pregiudizio per quanto qui non compreso i poteri di: acquistare e vendere cose mobili in genere, emettere e girare assegni sui conti correnti dell'associazione, aprire conti correnti, fare ordinarie operazioni finanziarie e bancarie, esigere e cedere crediti, riscuotere somme, mandati, buoni del tesoro, vaglia e assegni di qualunque specie sia dagli Istituti di emissione che dalla Cassa Depositi e Prestiti, da enti statali e parastatali e da qualunque ufficio o ente pubblico e privato in genere, riscuotere i contributi governativi concessi, girare per l'incasso effetti cambiari, fare operazioni sui conti correnti postali e postagiri, rilasciare quietanze e discarichi, rappresentare la associazione in tutte le operazioni inerenti alla spedizione, allo svincolo ed al ritiro di merci, valori, pacchi, effetti, lettere anche raccomandate ed assicurate, proporre istanze, ricorsi, intimare precetti, sottoscrivere e firmare contratti in genere nei limiti dell'ordinaria amministrazione e compiere, anche se non qui specificato, quant'altri atti di ordinaria amministrazione. Il Presidente potrà nominare procuratori conferendo ad essi parte dei propri poteri.

10) Il Presidente dell'associazione viene eletto dal comitato esecutivo tra i suoi membri.

11) Il comitato esecutivo è composto da almeno due membri ed

è eletto dall'assemblea degli associati tra tutti gli associati.

Il comitato esecutivo dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Al comitato esecutivo spettano i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della associazione.

Il comitato esecutivo può compilare un regolamento per il funzionamento dell' associazione, di singoli settori di attività e di tutte le iniziative da essa promosse, regolamento la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. Potrà altresì distribuire incarichi di responsabilità per la gestione ordinaria di tali settori o iniziative.

In ogni caso di parziale vacanza del comitato esecutivo, comunque determinatasi, il comitato stesso provvede alla surroga del membro o dei membri mancanti semprechè permanga la maggioranza dei membri originari; in caso contrario l'organo decade. La surroga di cui al presente comma ha effetto sino alla scadenza del mandato del comitato esecutivo che l'ha operata.

12) Il comitato esecutivo è convocato senza particolari formalità dal Presidente dell' associazione ogni volta che questi lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri.

Per la validità delle sedute occorre l'intervento della maggioranza dei membri del comitato, per la validità delle de-

Luigi Costantini
Maurizio Costantini

liberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità decide il voto del Presidente.

Il comitato esecutivo è presieduto dal Presidente della associazione; in sua assenza i membri del comitato nominano un Presidente di turno.

13) L'assemblea degli associati è convocata ordinariamente senza particolari formalità dal presidente dell'Associazione e può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale.

Oltre a quanto previsto nell'atto costitutivo e nel presente statuto l'assemblea delibera in merito agli indirizzi dell'attività dell'Associazione ed approva il rendiconto annuale.

14) Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.

Gli associati possono farsi rappresentare con delega scritta da altri associati anche se membri del comitato esecutivo.

Ogni partecipante all'assemblea non può rappresentare più di tre associati.

15) L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua assenza l'assemblea nomina un Presidente di turno.

L'assemblea può nominare anche un segretario.

Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervenire all'as-

semblea.

16) La assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da un quinto degli associati.

La assemblea dovrà essere convocata per lettera con un preavviso scritto di almeno otto giorni.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua mancanza dal Vice Presidente o da persona eletta dall'assemblea.

17) Alla assemblea dei soci possono partecipare con diritto di voto tutti i soci.

Per la validità delle deliberazioni della assemblea sia ordinaria che straordinaria occorre in prima convocazione la presenza di oltre la metà dei soci; in seconda convocazione l'assemblea si ritiene validamente indetta qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza relativa.

18) Il patrimonio della associazione e' costituito dai beni mobili e immobili che pervengono alla associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti la associazione dispone

delle seguenti entrate:

- quote associative,
- redditi derivanti dal suo patrimonio,
- introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività'.

La quota associativa e' intrasmissibile e non rivalutabile.

La associazione non puo' distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione stessa a meno che la distribuzione o la gestione non siano imposte per legge.

19) L'esercizio finanziario chiude al 31 trentuno dicembre di ogni anno.

Il presidente sottopone alla assemblea generale ordinaria per la approvazione il bilancio consuntivo dell'esercizio predisposto dal comitato direttivo.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede della associazione durante i quindici giorni che precedono la assemblea convocato per la sua approvazione e finche' sia approvato.

Gli associati possono prenderne visione.

20) In caso di scioglimento della associazione per qualsiasi causa la assemblea deliberera' in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalita' analoghe o a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23